

Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB

Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Alle Direzioni regionali interessate

Alle Province piemontesi

Alla Città metropolitana di Torino

Ai Comuni piemontesi

Alle Unioni montane piemontesi

Agli Sportelli unici per le attività produttive

Agli Enti di gestione delle aree protette

Alle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato

Alle Associazioni d'ambito e ai Consorzi di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1. Ambito applicativo

Obiettivo della presente circolare è quello di fornire indicazioni in merito ai procedimenti che comportano varianti alle previsioni del piano regolatore disciplinate al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), ovvero sia le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge.

Si tratta, per esempio, dei procedimenti diretti all'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e di altre tipologie di procedimenti autorizzatori elencati all'Allegato A, per i quali le norme di riferimento espressamente fanno discendere la variante dall'approvazione del progetto dedotto in conferenza. Siffatta elencazione costituisce elemento di supporto all'individuazione dei procedimenti che costituiscono variante per espressa previsione di legge ma non preclude l'individuazione di ulteriori fattispecie analoghe.

L'introduzione del comma 15 bis all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 nasce dal recepimento di molti giudicati formati sul punto e orientati ad affermare come i procedimenti di cui sopra siano sorretti da un particolare *favor* del legislatore, diretto a consentire la localizzazione di opere che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse della collettività.

In tali ipotesi le Amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l'approvazione di una variante e a non ostacolare l'analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo

procedurale, nel rispetto della portata semplificatoria e acceleratoria delle norme di disciplina dei procedimenti.

L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione procedente, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, senza far discendere dalla stessa un'invalicabile preclusione, ma al contempo facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014).

Alla portata semplificatoria ed acceleratoria della norma si accompagna anche l'esclusione di queste fattispecie dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, prevede appunto l'esclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante.

Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare sul punto come, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5660/2015), l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, etc.). Costituisce eccezione a tale fattispecie l'articolo 158 *bis* del d.lgs. 152/2006, concernente le opere del servizio idrico integrato, ove è la stessa disposizione di legge a prevedere che la variante coinvolga sia gli strumenti di pianificazione urbanistica che territoriale, con la sola esclusione dei piani paesaggistici.

In altre parole, come sottolinea la giurisprudenza amministrativa al riguardo, il legislatore avrebbe trovato un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di promozione di questa tipologia di opere e quelle attinenti alla tutela e gestione del territorio, accettando la compromissione dei poteri pianificatori al solo livello urbanistico comunale.

Il fatto che vi sia un ben chiaro *favor legis* nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente).

Le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili o alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti – per rimanere alle ipotesi citate in via esemplificativa – non consentono infatti di “azzerare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento.

Discendono da quanto si è detto finora due importanti conseguenze in ordine alla strutturazione del procedimento.

Da un lato, l'onere di produzione documentale richiesto all'istante al fine di poter effettuare le valutazioni istruttorie dovrà essere correlato all'entità dell'intervento proposto (cfr. paragrafo 3).

Dall'altro, l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione.

La necessità di una motivazione in concreto degli eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere e degli impianti per ragioni di natura urbanistica, richiamata pressoché costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, pare chiaramente volta a superare dinieghi strumentali e immotivati alla realizzazione di tale tipologia di impianti, solitamente sgraditi alle collettività sui cui territori è ipotizzata la loro localizzazione. L'opposizione infatti, oltre ad avere le caratteristiche sopra richiamate, deve essere "costruttiva" e contenere, a mente dell'articolo 14 *bis*, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'intervento. In particolare, è stato evidenziato a questo riguardo come non sia sufficiente limitarsi ad indicare la propria opposizione alla realizzazione sulle aree nelle quali viene proposto l'impianto, sostenendo in modo generico che si sarebbe, invece, favorevoli alla costruzione dell'impianto in altre parti del territorio.

Così pure non è sufficiente, ai fini della valida proposizione del dissenso, il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto.

La localizzazione dell'impianto, infatti, può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico", il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore.

2. Competenza alle valutazioni istruttorie

Diversa questione concerne il soggetto legittimato alla valutazione dei citati aspetti urbanistici ed ambientali nella conferenza di servizi approvativa dei progetti delle opere o interventi.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la conferenza di servizi non spoglia le Amministrazioni dei poteri e competenze proprie ma li mantiene integri, costituendo un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità.

In altre parole, la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 *bis*, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977.

In forza di quanto sopra, si invitano pertanto le autorità competenti alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15 *bis* dell'articolo 17 *bis* della l.r. 56/1977, riassunti all'Allegato A alla presente circolare, a non convocare la Regione nei procedimenti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al comma 15 *bis*.

3. Indicazioni procedurali per la valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nell'ambito del procedimento approvativo dell'opera o intervento.

Fatte queste precisazioni di ordine generale, occorre ora entrare nel dettaglio del procedimento preordinato, nel rispetto dei vincoli normativi e pianificatori generali all'autorizzazione dell'intervento, fornendo indicazioni per un suo svolgimento ispirato ai criteri di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, ivi incluso il procedimento di variante.

La norma di cui al comma 15 *bis* più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica.

Resta inteso che la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante, come riassunta all'Allegato B e da soppesare, come poc'anzi ricordato, secondo il criterio del minimo aggravio possibile al proponente e della correlazione con l'entità dell'intervento, dovrà essere presentata all'avvio del suddetto procedimento amministrativo diretto all'autorizzazione dell'opera. Tale elencazione costituisce utile indicazione, di supporto sia ai proponenti al fine della presentazione della proposta di variante, contenuta all'interno degli elaborati progettuali inerenti l'opera o intervento, sia all'amministrazione procedente e alle amministrazioni coinvolte, come definite agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, per stabilire il contenuto della documentazione da richiedere, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 lett. b) della l. 241/1990, ai fini della valutazione degli aspetti urbanistici.

In merito si ricorda che il principio generale ribadito ancora in occasione dell'emanazione del d.lgs. 127/2016, modificativo della disciplina della conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990, postula che all'istante siano richiesti i soli elaborati relativi alle novazioni richieste dal progetto allo strumento urbanistico e che l'amministrazione procedente metta a disposizione delle amministrazioni coinvolte la documentazione relativa a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in suo possesso o acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni.

Occorrerà inoltre porre particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico, unificandoli con la consultazione generale sul progetto sottoposto ad approvazione.

L'atto di avvio del procedimento autorizzativo dell'intervento, redatto secondo le norme generali di cui all'articolo 8 della l. 241/1990, dovrà recare menzione del fatto che dal provvedimento autorizzativo potrà conseguire, qualora il relativo esame istruttorio sia favorevole, l'effetto di variante. Inoltre, all'atto del deposito della documentazione di progetto dovrà essere depositata anche la predetta documentazione necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante.

I termini relativi all'espletamento dell'esame della fattibilità della variante dovranno essere contenuti all'interno dei termini fissati dalla legge – o altrimenti stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della l. 241/1990 – per il procedimento autorizzatorio nell'ambito del quale si inserisce la variante.

Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta).

Concludendo, il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà addivenire alla pronuncia finale positiva sull'intervento e, valutata la coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione, pronunciarsi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante.

Le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, decise in conferenza, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito dell'autorizzazione dell'intervento.

Infine, trattandosi spesso – anche in ragione di quanto si evince dalla presente circolare - di procedimenti di particolare complessità procedurale, si suggerisce alle amministrazioni procedenti l'applicazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 3, della l. 241/1990 e l'indizione della conferenza di servizi preliminare.

4. Rapporto fra comma 15 bis ed altri commi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977

La norma di cui all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 disciplina diverse ipotesi di varianti semplificate e nello specifico:

– varianti conseguenti all'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

– varianti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);

– varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

– progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali;

– casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica).

Il medesimo articolo 17 *bis* dettaglia variamente il procedimento preordinato all'approvazione delle predette varianti, stabilendone, in particolare, la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006.

Non risulta peraltro infrequente l'ipotesi in cui le norme predette – ci si riferisce in particolare, ma non solo, alle varianti di cui al comma 6 in materia espropriativa – concorrano rispetto alle norme di disciplina del procedimento autorizzativo rientrando nell'ambito applicativo del comma 15 *bis* (ad es: approvazione delle opere relative al servizio idrico integrato e autorizzazione unica di impianto a fonti rinnovabili e connessi procedimenti espropriativi).

In tal caso si ritiene che debba prevalere la norma speciale di disciplina del procedimento della particolare categoria di opera sottoposta ad approvazione e pertanto che il procedimento possa essere inquadrato all'interno del comma 15 *bis* e condotto alla luce delle indicazioni della presente circolare, in ossequio ad un generale principio di economia procedimentale e di concentrazione delle valutazioni istruttorie all'interno di un medesimo procedimento.

Sergio CHIAMPARINO

Visto:

L'Assessore all'Ambiente, Urbanistica,
Paesaggio, Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile
Alberto Valmaggia

ELENCO INDICATIVO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL COMMA 15BIS DELL'ARTICOLO 17BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/1977.

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO	PREVISIONE NORMATIVA
Articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)	Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti	<p><i>Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)</i></p> <p>6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori</p>
Articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006	Interventi di bonifica	<p><i>Art. 242 (Procedure operative ed amministrative)</i></p> <p>7. <i>(omissis)</i> Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.</p>
Articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006	Opere del servizio idrico integrato	<p><i>158-bis. (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)</i></p> <p>1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.</p> <p>2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO	PREVISIONE NORMATIVA
		abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale , esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
<p>Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</p>	<p>Fonti energetiche rinnovabili</p>	<p><i>Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)</i></p> <p>1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse (<i>omissis</i>) sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.</p> <p>3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.</p> <p>7. Gli impianti di produzione di energia elettrica (<i>omissis</i>) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.</p>
<p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE)</p>	<p>Impianti di cogenerazione</p>	<p><i>Art. 8 (Semplificazione delle procedure amministrative)</i></p> <p>1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.</p> <p>2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>NB: l'art. 1, comma 3 d.l. 7/2002 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) prevede: "3. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica".</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO	PREVISIONE NORMATIVA
<p>Articolo 52 <i>quater</i> del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)</p>	<p>Infrastrutture lineari energetiche</p>	<p><i>Art. 52-quater (Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità)</i></p> <p>1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.</p>
<p>Articolo 7, della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte s.p.a.). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)</p>	<p>Progetti assegnati alla Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte spa).</p>	<p><i>Art. 7 (Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale)</i></p> <p>1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.</p> <p>2. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono Variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della Variante secondo la normativa vigente.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO	PREVISIONE NORMATIVA
<p>Articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale)</p>	<p>Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale</p>	<p><i>Art. 6</i></p> <p>7. L'approvazione dei progetti esecutivi concernenti opere di sistemazione idraulica e forestale implica la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime.</p> <p>7 bis. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un'opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.</p>

ELENCO INDICATIVO DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI VARIANTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINATI AL COMMA 15 BIS DELL'ART. 17 BIS DELLA L.R. 56/1977

In analogia al comma 14 dell'art. 17 *bis* della l.r. 56/1977 gli elaborati delle varianti urbanistiche relative ai procedimenti di cui al comma 15 *bis* dell'art. 17 *bis* della l.r. 56/1977, necessari sia alla predisposizione delle varianti stesse sia alla valutazione degli aspetti urbanistici, possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

– **Relazione Illustrativa**

Situazione urbanistica del Comune;

Motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante;

Estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli;

Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata;

Verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;

Eventuale documentazione fotografica.

– **Relazione ed indagini geomorfologiche**

Estratti degli elaborati di PRGC, estesi ad un intorno significativo, della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica”, della “Carta geomorfologica e dei dissesti” per i comuni adeguati al PAI e delle relative norme d'uso quale estratto delle Norme tecniche di attuazione.¹

– **Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000**

Tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono garantire il raffronto tra il PRGC vigente e la proposta di variante estesa ad un intorno significativo.

– **Tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000**

Tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono esplicitare la proposta di variante estesa ad un intorno significativo.

– **Norme di Attuazione**

Stralcio delle Norme di Attuazione del PRGC vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati. Analogamente, ove necessario, inserire anche le Schede di zona interessate dalla variante con evidenziati i medesimi contenuti sostituiti e /o integrati.

¹ Gli ulteriori elaborati geologici (Relazione geologico-tecnica, indagini geomorfologiche e idrogeologiche, indagini sismiche qualora necessarie, etc.) non sono richiesti nella documentazione a supporto della variante urbanistica in quanto già previsti a corredo degli elaborati di progetto, in ottemperanza ai disposti del d.m. 14.01.2008.